

**Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive.**

**Art. 3**

*(Sanatorie ai sensi della legge 47/1985 e dell'articolo 39 della legge 724/1994)*

**1.** Restano escluse dal divieto di cui all'articolo 1 le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata presentata domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

**2.** Per le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi del comma 1 gli interessati possono chiedere la revoca del diniego di sanatoria motivato esclusivamente da carenza documentale. L'istanza di revoca deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata, a pena di nullità, di tutta la documentazione mancante. Le istanze di sanatoria, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredate di tutta la documentazione necessaria, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'oblazione, sono procedibili agli effetti del conseguimento della sanatoria.

**3.** A seguito del rilascio della concessione in sanatoria o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge 47/1985 e dell'articolo 39 della legge 724/1994, viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da disposizioni di legge o regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, prevenzione degli incendi e degli infortuni.